

## L'analisi

# LE ENTRATE CHIUDONO SUI «PREZZARI DEI» MA LE NORME NON SONO A SENSO UNICO

di **Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin**

Entrata in vigore “d’urgenza” delle disposizioni del Dl 157/2021 “Antifrodi” ha provocato il temporaneo blocco delle cessioni di credito, degli sconti in fattura e delle relative comunicazioni, anche a causa del necessario adeguamento interpretativo da parte di tutti i soggetti della “filiera”. Nonostante le Faq diffuse dall’Agenzia delle Entrate il 22 novembre e i chiarimenti contenuti nella circolare 16/E/2021, restano ancora diverse perplessità di queste riguarda l’esatta interpretazione da attribuire al combinato disposto tra il nuovo comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121 del Decreto Rilancio - in base al quale, anche per le opzioni di cessione e sconto in fattura dei bonus “minori”, «i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis» del decreto Rilancio - e la modifica intervenuta al medesimo comma 13-bis, vale a dire:

- ‘aggiunta, tra i riferimenti da cui l’asseveratore può ricavare la congruità delle spese sostenute di «valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del ministro della Transizione ecologica», che arriveranno in un prossimo futuro;

utilizzata in questo contesto sembra autorizzare anche una diversa lettura della questione. L’introdotta comma 1 ter alla lettera b dell’articolo 121, infatti, detta una evidente regola di carattere generale, ossia che, per quanto riguarda l’asseverazione vi debba essere l’estensione in toto della disciplina fino ad oggi in vigore per il 110% anche agli altri bonus “minori”

Tant’è che nel comma 13-bis dell’articolo 119, prima della frase inserita dal Dl 157/2021, si legge che «ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del ministro della Transizione ecologica». Dove, letteralmente, quel “nonché” ha un evidente significato di aggiungere una scelta possibile e non di creare un’alternativa obbligata.

Questa frase, infatti, detta una regola generale, applicata sino ad oggi (tranne il riferimento ai futuri valori Mite) da applicare tanto nelle more dell’adozione dei valori Mite quanto successivamente.

Ora se è pur vero che per effetto dei plurimi e successivi rinvii normativi, il comma 13 lettera a) sopra citato, per la cui via si arriva



● L'indicazione che «nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi» riportati nei prezziari/listini ufficiali predisposti dagli enti locali «ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

● Poiché in quest'ultima disposizione non vengono citati i prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi dell'edilizia» edita dalla casa editrice Dei, di cui all'articolo 13.1, lettera a), del decreto Mise Requisiti 6 agosto 2020, nella circolare n. 16/E (par. 1.1.2) le Entrate hanno affermato che, per gli interventi diversi da quelli "coperti" dal decreto requisiti (come il sismabonus alle varie aliquote di detrazione -110% compreso -, il bonus facciate "non termico", il bonus casa eccetera), si deve far riferimento ai soli prezziari "locali", ricorrendo, in difetto, a non meglio definiti "prezzi correnti di mercato", escludendo così implicitamente i prezziari Dei.

In questi momenti, vista la delicatezza della questione e (spesso) anche degli importi in gioco, da parte di chi assevera e di chi vista è consigliabile e opportuno osservare un comportamento prudente, sulla base di quanto affermato dalle Entrate (e come illustrato concretamente su «Il Sole 24 Ore» del 7 dicembre scorso).

Tuttavia la tecnica legislativa

anche ai prezziari Dei, richiamerebbe in linea di principio solo gli interventi in ecobonus al 110%, sembra altrettanto palese che, ai fini dell'asseverazione delle spese sui bonus minori il legislatore ha inteso fare un rinvio totale alle norme in origine nate solo per il 110 per cento. Quindi, se rinvio totale deve essere, allora non è corretto escludere i Prezziari Dei dalle asseverazioni "non ecobonus", come peraltro sino a oggi affermato per il sismabonus dalla Commissione presso il Consiglio Superiore Lavori Pubblici, anche per l'inadeguatezza dei prezziari locali spesso lamentata dai tecnici sul piano operativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LABIRINTO PREZZARI



**IL SOLE 24 ORE,  
7 DICEMBRE 2021, P. 37**

Sul Sole 24 Ore il riepilogo delle indicazioni sui prezziari date dall'Agenzia con la circolare 16